



Sede legale: Viale Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Approvato con atto deliberativo n. 749 del 17.09.2021

DISCIPLINARE DI GARA e CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

**CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI ASSISTENZA MEDICO
D'URGENZA IN DEA/PS PER COMPLESSIVI MESI 3 PRESSO LA A.S.L. AL**

(affidamento in ambito SINTEL di ARIA spa)

**STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL**

Codice identificativo di gara ANAC: 8286394

CIG: 8905563F0F

DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE
per il conferimento mediante affidamento diretto ed in forma esternalizzata di un servizio
di assistenza medico d'urgenza in DEA/PS della A.S.L. AL

TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- a) dalle norme contenute nel presente documento.
- b) dal D. Lgs 50/2016 (in particolare vedasi art. 36 , comma 2, lett.b)
- c) per quanto non espressamente regolato dal Codice Civile

ART. 2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria, quale stazione appaltante nella procedura che ha per oggetto il servizio viene di seguito così identificata:

<i>DENOMINAZIONE ENTE</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>CODICE FISCALE</i>
Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria	Via Venezia, 6 - 15121 Alessandria (AL)	02190140067

ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO

3.01 CONFERIMENTO E DURATA CONTRATTUALE

La presente procedura telematica di acquisto che si svolge ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ha per oggetto il conferimento del servizio di assistenza medica finalizzata a garantire un continuativo supporto medico presso la ASL AL ed avverrà tramite la piattaforma SINTEL di Aria Spa

Le caratteristiche prestazionali del servizio sono dettagliatamente indicate nel presente Capitolato Speciale.

La durata contrattuale del servizio è pari a mesi -3 e viene così determinata:

periodo 01.10.2021 / 31.12.2021

La sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario sarà effettuato mediante lettera commerciale firmata digitalmente da parte del Punto Ordinante.

3.02 SPECIFICA ATTIVITA' IN AFFIDAMENTO E VALORIZZAZIONE

Per la realizzazione del servizio di cui trattasi si richiede l'effettuazione di prestazioni tipiche dell'attività del medico d'urgenza in Pronto Soccorso/DEA quali, a titolo esemplificativo: percorso diagnostico terapeutico del paziente con dolore toracico, dispnea, dolore addominale, sospetto ictus ischemico, febbre, stato confusionale/agitazione, perdita di coscienza transitoria, trauma minore/intermedio, ed in linea generale tutti i pazienti afferenti al PS/DEA classificati al triage con codice giallo o minore.

LOTTO UNICO ARTICOLATO NEI SEGUENTI SETTORI:

- A) P.O. di Novi Ligure 1 sala visita 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana.
- B) P.O. DI Casale Monferrato 1 sala visita 24 ore al giorno 7 giorni alla settimana

LOGISTICA

Alloggio e Vitto (Pranzo) in loco a carico della Ditta o Professionista. Raggiungimento della postazione di lavoro ed eventuali cene a carico dello Specialista Anestesista . Assicurazione RC: a carico della Ditta. Qualora a qualsiasi titolo venga utilizzata la mensa aziendale, fatti salvi i sistemi di rilevazione adottati il costo da corrispondere dal professionista o in caso di mancato suo pagamento dalla società di appartenenza è pari ad Euro 7,00 IVA compresa) .I buoni pasto dovranno essere prelevati dai Punti Gialli presenti nei presidi ospedalieri

I suddetti settori che articolano il lotto unico del presente affidamento sono valorizzati in via presuntiva su base storica economicamente in Euro 56.000 mese e comportano pertanto la seguente valorizzazione non superabile.

Base d'asta trimestrale esternalizzazione parziale servizio assistenza medico d'urgenza PS/DEA della ASL AL		
Base d'asta settore A/ Novi Ligure	Euro 175.000,00	
Base d'Asta settore B / Casale Monferrato	Euro 175.000,00	
totale	Euro 350.000,00	

Il contratto non potrà essere proseguito alla scadenza.

IMPORTANTE: Fatti salvi i periodi di vigenza contrattuale posti in gara è facoltà della amministrazione committente, in ogni momento, riacquisire il servizio in forma interna, con semplice preavviso di giorni 15 all'aggiudicatario, conseguentemente, il contratto con riferimento alle singole sale visite poste in gara verrà proporzionalmente ridotto dell'attività riacquisita in forma interna.

Per il settore A) del lotto: Presenza di un medico 24 ore giorno presso presso sala visita del DEA del P.O. di Novi Ligure con compiti generali sopra riportati a titolo esemplificativo e relativa gestione della medesima, in autonomia, per quanto di competenza.

Per il settore B) del lotto: Presenza di un medico 24 ore giorno presso 1 sala visita del DEA del P.O. di Casale Monferrato con compiti generali sopra riportati a titolo esemplificativo e relativa gestione della medesima, in autonomia, per quanto di competenza.

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto di alcuna delle prestazioni previste nel presente Capitolato

L'importo a base d'asta sia totalmente che in relazione ai singoli settori non è superabile pena la automatica esclusione dalla gara.

Art. 4 – CLASSIFICAZIONE

Trattasi di servizio concernente "Servizi sanitari" con CPV associato alla categoria di abilitazione: 85100000-0

Il tutto riassunto nel seguente schema

Oggetto analitico servizio	CODICE CIG
Servizi di assistenza medico PS/ DEA ASL AL Nr. gara ANAC: 8286394	8905563F0F

Art. 5 - RESPONSABILI TECNICI E COORDINATORI DELLE ATTIVITA'

In forza dell'affidamento l'aggiudicatario del servizio (di seguito "contraente") dovrà sempre nominare il responsabile tecnico ed il coordinatore tecnico operativo che rappresentano, a tutti gli effetti, gli unici responsabili e interlocutori nei confronti dell'Azienda. Il responsabile tecnico dovrà sempre interfacciarsi, specie in caso di necessità con il Direttore della S.C. DEA Medicina d'urgenza.

La turnazione sarà predisposta dall'affidatario del servizio ed inviata al Direttore dell'Esecuzione del Servizio entro la fine del mese precedente per la dovuta verifica della completezza del servizio da erogare. Presso i DEA dei singoli Presidi verrà istituito un registro cartaceo delle presenze dove il medico apporrà la sua firma attestando data ed orario di entrata ed uscita dal servizio. L'attestazione dell'attività svolta, al fine di procedere con il pagamento delle prestazioni erogate, verrà comprovata mediante trasmissione, da parte del Contraente, della turnistica definitiva del periodo in oggetto, comprensiva delle richieste di pagamento dei singoli medici per le ore effettuate, e successiva verifica e validazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Servizio mediante il registro delle presenze. La turnistica mensile predisposta non dovrà prevedere un turno in orario continuativo superiore alle 12 ore per singolo professionista salvo approntare correzioni in emergenza tracciabili con motivazione scritta da parte del Contraente e verificabile da parte del Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

Art. 6 - GARANZIE CONTRATTUALI E PERSONALI

Il contraente gestore del servizio resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose nell'esercizio della propria attività.

In nessun caso il contraente aggiudicatario potrà recedere dalle obbligazioni contrattuali, sospendere il servizio od affidarne l'esecuzione ad altri.

Il contraente è, inoltre, responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell'Amministrazione. Il danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'appaltatore, che esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Fatta salva la norma relativa alla garanzia conseguente alla cauzione definitiva a cui si rimanda si dispone altresì che a tal fine il contraente dovrà garantire con una apposita polizza assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento del servizio con i seguenti massimali:

responsabilità civile verso terzi siano essi pazienti o utenti della ASL massimale risarcibile **Euro 7.500.000,00** annui con massimale individuale per sinistro di **Euro 3.500.000,00** e per danneggiamenti a cose fino ad un massimo di **Euro 120.000,00** annui. Il tutto senza la previsione di franchigie.

La polizza stipulata dovrà temporalmente coprire il periodo di contratto ed una postuma di almeno 5 anni, o contenere clausole la cui applicazione garantisca tale circostanza.

ART. 7 - ULTERIORE SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE ALL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

I medici che presteranno **servizio presso le predette Sale Visita dei PP.OO. Indicati** debbono essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, delle Specializzazioni in Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza o discipline equipollenti o affini. In subordine verranno presi in considerazione medici in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia con esperienza lavorativa presso Servizi SSN di Emergenza-Urgenza. L'eventuale servizio come dipendente di struttura ospedaliera assegnato ad un servizio di DEA/PS sarà oggetto di specifica valutazione qualitativa con attribuzione di punteggio come di seguito specificato.

La esperienza richiesta quindi dovrà esplicitamente comparire nei C.V. presentati al fine di poter essere oggetto di valutazione qualitativa.

Le divise ed il cartellino identificativo dei professionisti sono a carico dell'aggiudicatario del servizio.

Il contraente a cui verrà conferito il servizio dovrà provvedere, in assoluta autonomia, alla programmazione dei turni del personale medico impiegato nella commessa ed all'effettuazione delle prestazioni richieste.

Pertanto sono a carico del contraente la programmazione della attività di DEA/PS, compatibilmente con l'organizzazione generale del presidio, unitamente all'attività informativa ai pazienti ed alla raccolta del relativo consenso, sia per l'erogazione della prestazione sanitaria, sia per il trattamento dei dati personali, compresi quelli c.d. "sensibili";

Sono parimenti a carico del contraente la redazione di tutta la documentazione medica necessaria (referti, ecc.) nonché le sostituzioni del proprio personale impossibilitato a qualsiasi titolo ad effettuare le prestazioni oggetto del presente servizio.

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

E' ammessa a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto la ditta affidataria del servizio di cui alla precedente RDO n. 2703011 Gara n. 7948675 in quanto è in corso di svolgimento la procedura ANAC n. 8070752 prevedendo la data di inizio di tale contratto al 01.07.2021

Per tale ditta deve prevedersi il permanere del requisito di ordine generale di cui all' art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2019 n. 50 e s.m.i. pertanto dovrà compilarci per tale parte il DGUE allegato

ART. 9 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONTRAENTE

I nominativi dei professionisti impiegati per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto saranno trasmessi a spesa e cura del Contraente, dietro semplice richiesta della ASL AL e dovranno coincidere con i curricula che il Contraente si impegna a trasmettere e documentare entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del presente contratto.

Il Contraente dovrà trasmettere, nel caso si verificano variazioni, l'aggiornamento rispetto ai nominativi degli operatori summenzionati entro e non oltre 5 giorni dalla variazione medesima. L'Azienda ha facoltà, in qualsiasi momento, di verificare la puntuale e regolare esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo.

Il Contraente si assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda e di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Al contraente fa capo l'obbligo di osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, lettere a), b) c), del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' di esclusiva pertinenza del Contraente l'osservanza delle norme di cui all'art. 21, comma 1, lett. a-b-c del D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene agli obblighi di cui alla lettera b), i dispositivi di protezione individuale sono forniti e messi a disposizione dei singoli medici dalla stessa ASL AL, sicché il Contraente dovrà controllarne la qualità e l'efficienza e assicurare che i medici all'atto dell'esecuzione delle prestazioni siano muniti dei dispositivi di protezione individuale e li utilizzino conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008.

La corresponsione delle retribuzione verrà effettuata esclusivamente e direttamente da parte del Contraente. A tale proposito, si precisa che l'A.S.L. AL non interviene nelle decisioni afferenti la corresponsione delle retribuzioni e le concessioni di permessi e periodi feriali ai professionisti del Contraente, cui spetta il potere direttivo e di controllo sui medesimi.

ART. 10 – OPERATORI IMPIEGATI IN ORGANICO

All'assunzione del servizio il Contraente è chiamato ad individuare un proprio Responsabile, che coordini l'attività degli incaricati dello svolgimento del servizio. I professionisti impiegati dovranno essere in possesso di laurea abilitante l'esercizio della professione di medico e specializzazione in Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'urgenza o equipollenti/affini, ai sensi della vigente normativa. In subordine verranno presi in considerazione medici in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia con esperienza lavorativa presso Servizi SSN di Emergenza-Urgenza.

Nei tre giorni precedenti l'inizio del servizio e comunque entro il termine perentorio di tre giorni dal ricevimento del presente contratto, il Contraente dovrà comunicare all'A.S.L. l'elenco nominativo dei professionisti che saranno adibiti al servizio; dovrà, inoltre, predisporre un fascicolo personale da conservarsi presso l'Unità Operativa interessata, con gli estremi del documento di riconoscimento, il curriculum, il titolo di studio abilitante, l'eventuale iscrizione ad albo professionale.

I professionisti dovranno essere capaci e fisicamente validi, in età lavorativa prevista dalla legge. In ogni momento l'A.S.L. potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il

diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni, nel rispetto delle vigenti normative. Il Contraente dovrà impiegare per il servizio in questione e per tutto il periodo di incarico, i medesimi professionisti che hanno ottenuto l'assenso da parte dell'A.S.L. evitando al massimo il turn over, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio. Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate e limitate a situazioni di estrema necessità per garantire la copertura del servizio, il Contraente si impegna inoltre a garantire l'impiego di professionisti che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente. Il turn over, se necessario, dovrà essere programmato su alcune unità all'uopo già inserite nel servizio per un periodo di addestramento a carico del Contraente, senza che per tale periodo ricada alcun onere aggiuntivo per l'A.S.L.

L'A.S.L. si riserva il diritto di chiedere al Contraente di trasferire altrove il personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi; in tal caso l'aggiudicatario del servizio provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con professionisti idonei, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

ART. 11 – DOVERI GENERALI DEI PROFESSIONISTI IN SERVIZIO

I professionisti non avranno alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'A.S.L., nel rispetto peraltro del ruolo di capoturno da parte del medico strutturato con cui condivide il turno effettuato, e dovranno garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente contratto. I professionisti addetti ai servizi di cui al presente contratto dovranno essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra il Contraente e l'A.S.L. e, al termine del servizio dovranno lasciare i locali della struttura. Si richiama la normativa vigente in tema di impossibilità di abbandonare il servizio in caso di ritardato/mancato arrivo dello specialista assegnato al turno successivo, nel qual caso sarà onere del Contraente la gestione in sicurezza del prolungamento orario dello specialista provvedendo nel più breve tempo possibile all'individuazione dello specialista in sostituzione.

I professionisti sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'A.S.L. può richiedere l'allontanamento di quel personale che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della stessa. Il Contraente è comunque responsabile del comportamento dei professionisti e delle inosservanze al presente Capitolato Speciale. Il Contraente è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'A.S.L., per colpa imputabile ai propri professionisti. Se pertinente, tutto il personale addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. Inoltre i professionisti, durante l'espletamento del servizio, dovranno tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 6 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 e s.m.i.. Il Contraente ed i propri professionisti dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'A.S.L. che agli ospiti. Il raggiungimento della postazione di lavoro ed eventuali cene sono ad esclusivo carico del Contraente.

Il personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato Speciale dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari comunicati in piena autonomia e successivamente approvati dalla direzione medica di presidio competente e dovrà armonizzarsi con l'andamento delle attività di presidio.

Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso

L'A.S.L. può richiedere l'allontanamento di quel personale che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della stessa.

Il contraente è comunque responsabile del comportamento dei suoi professionisti I e delle inosservanze al presente Capitolato Speciale. Il contraente è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'A.S.L., per colpa imputabile ai propri professionisti.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata.

Inoltre i professionisti, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 6 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123.

Il contraente del servizio ed il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo e rispetto della normativa sulla privacy circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'A.S.L. che agli ospiti.

Il contraente, nell'esecuzione dell'Appalto, dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale nonché negli atti d'esperienza di gara.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso di idoneità fisica all'impiego ed avere, se non cittadino italiano, una ottima conoscenza della lingua italiana. Divise e cartellino identificativo sono a carico dell'aggiudicatario del servizio.

ART. 12 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Il contraente dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, con momenti comuni sulle seguenti tematiche:

- a) bisogni relazionali dei pazienti;
- b) la comunicazione e le attività occupazionali;
- c) funzione dei protocolli assistenziali in un processo assistenziale mirato alla flessibilità e alla personalizzazione;
- d) comunicazione corretta fra gli operatori;
- e) rapporto con i familiari;
- f) la qualità dell'assistenza;
- g) lavorare in gruppo.

Il personale impiegato inoltre dovrà essere sempre aggiornato con riferimento agli obblighi formativi e conseguire la soglia minima di punteggio E.C.M. previsto dalla normativa vigente e dovranno essere prodotti gli attestati relativi al punteggio ECM e quelli di cui all'art. 37 del DLgs 81/2008, erogati secondo quanto previsto dall'Accordo 21/12/2011;

In particolar modo dovrà essere presente nel curriculum formativo specifica "Formazione in campo clinico-scientifico neonatologico e pediatrico, aspetti di emergenza ed elettivi"

ART. 13 DISPOSIZIONI SANITARIE

I professionisti impiegati nel servizio deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente del fornitore del servizio ai sensi dell'art. 41 del D.L.gs. N° 81/ 2008.

I professionisti dovranno essere sottoposti, a cura e spese del fornitore del servizio, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In ogni momento l'A.S.L. potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente del Fornitore.

Art. 14 – COMUNICAZIONI

Tutte le eccezioni che il Contraente intendesse formulare, a qualsiasi titolo, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore della S.C E.L.A.P. e sufficientemente documentate.

Eventuali osservazioni che il Contraente intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere da lui presentate per iscritto al Direttore della S.C E.L.A.P. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della medesima comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata integralmente e senza alcun'eccezione e che dopo tale termine egli decade dal diritto di avanzarne.

L'A.S.L. comunicherà al Contraente, entro i successivi tre giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questi avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Art. 15 - DEFICIENZE DEL SERVIZIO

Qualora l'ASL accertasse l'esistenza d'inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni eseguite dall'appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere al contraente di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli al riguardo un termine perentorio fatta salva la applicazione delle penalità che verranno successivamente indicate.

Art. 16 – DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE IL SERVIZIO

Il Contraente non può sospendere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'A.S.L.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'A.S.L. a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione e la applicazione delle penalità previste per tale evenienza come in appresso definite.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell'articolo 1456 C.C.:

- a. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle forniture o prestazioni affidate;
- b. nel caso previsto dall'articolo "divieto di sospendere o ritardare il servizio";

c. nel caso previsto dall'articolo "penali per i ritardi".

Avvenuta la risoluzione, l'A.S.L. comunicherà al Contraente la data in cui deve aver luogo l'effettuazione della frazione di prestazione eseguita.

L'A.S.L. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto;

Comunque l'A.S.L. avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il contraente è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 18 - ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 3 si ribadisce che la ASL si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione che nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare in diminuzione od in aumento, le prestazioni in appalto, nonché di richiedere una diversa gestione a livello organizzativo. L'ASL si riserva inoltre la possibilità di non aggiudicare o sopprimere interi servizi già aggiudicati in rapporto alle esigenze organizzative, per cause straordinarie di forza maggiore o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, fermo restando il mantenimento dell'oggetto principale del contratto. In tal caso verrà concordato il minore o maggiore canone che sarà determinato proporzionalmente agli elementi variati, applicando le stesse condizioni e prezzi del contratto in vigore.

ART. 19 - REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Le informazioni sul Capitolato speciale di gara, sempre che siano state richieste in tempo utile, sono comunicate attraverso le procedure previste dalla piattaforma SINTEL. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati A sistema. Le risposte alle medesime verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione ad essi dedicata.

ART. 20 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello integrato nella procedura e con lo schema allegato al presente provvedimento.

Nell'offerta dovrà essere indicato:

- importo complessivo costituito dal canone mensile rapportato alle due mensilità oggetto del presente conferimento espresso in Euro al netto di IVA ai sensi di legge distinto per lotto di partecipazione come da schema offerta predisposto
- eventuali importi unitari delle singole parti di servizio come richiesto nell'apposito dettaglio tecnico economico.

Il costo complessivo dei tre mesi verrà preso come riferimento per l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "prezzo" e non potrà essere superiore, *pena automatica esclusione dalla gara*, all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "*offerte anormalmente basse*" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "*in toto*" a quanto dettagliatamente prescritto da art.97 D.Lgs.18.04.2016 n.50. La partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di offerta i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza") che sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (art.95 c.10 D.Lgs.18.04.2016 n.50). Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole

imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista da D.Lgs.18.04.2016 n.50; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato da art.32 c.4 D.Lgs.18.04.2016 n.50, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L'A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato. Nel caso di partecipazione a più lotti, lo schema di offerta, anche ai fini della quantificazione dell'imposta di bollo, potrà essere restituito limitatamente alle parti effettivamente compilate.

ART. 21 UTILIZZO APPARECCHIATURE

Al contraente sono assegnate tutte le apparecchiature e le attrezzature che saranno dettagliatamente indicate in sede di stipula del contratto, affinché i singoli professionisti decidano - sotto la propria esclusiva responsabilità - di accoglierli come propri strumenti di esercizio della professione. Con la stipulazione del contratto tutti i beni successivamente individuati e non rifiutati dal contraente sono mantenuti e utilizzati dai singoli professionisti sotto la loro esclusiva responsabilità, nel limite in cui persista negli stessi beni quelli elementi essenziali di qualità tecnica definiti secondo le regole proprie di ciascuna attività, con obbligo di sostituirli nel caso in cui i beni non raggiungano più gli standard richiesti per eseguire prestazioni di qualità. Al termine della durata contrattuale del servizio sono restituiti beni in qualità e quantità eguali a quelli oggetto di consegna.

TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 22 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato, con riferimento alla *Documentazione amministrativa* è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nel documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*", e segnatamente a pena di esclusione:

Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità "Invia offerta multilotto". Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti. Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel richiamato documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*".

22.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente utilizzando il modello di cui all'allegato "*Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni*" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il "Modello di dichiarazione" di cui all'allegato 1 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio indicato nel seguito) con le modalità di cui al documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma dichiarazione denominata "Modello di dichiarazione" di cui all'allegato 1 del presente Disciplinare e autonomo DGUE, che dovranno, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I., essere sottoscritta con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato del Disciplinare "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*, come nel seguito meglio indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.

Conseguentemente, come riportato al precedente paragrafo, tutte le dichiarazioni saranno presentate in offerta – attraverso il Sistema – dall'impresa mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

22.2 DISCIPLINARE DI GARA E PROGETTO

Dovrà essere allegato il presente documento (Disciplinare/Progetto) ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice debitamente sottoscritti per accettazione. La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

22.3 a DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO

Il concorrente compila il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.20146 e s.m.i. da compilare conformemente alle istruzioni contenute nelle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approvate con Circolare n. 3 del 18.07.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 174 del 27.07.2016. In particolare, l'operatore economico dovrà:

- compilare il DGUE inserendo i dati necessari;

- firmare elettronicamente il file in formato .pdf attraverso il proprio strumento di firma elettronica;
- inserirli sul sistema telematico SINTEL nell'apposito spazio previsto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 85 comma 4 del Codice gli operatori economici possono tuttavia riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) consiste in un'autodichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata, nonché da eventuali Imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle Imprese consorziate indicate quali esecutrici, prevista dall'allegato 1) del Regolamento di esecuzione U.E. n. 2016/7. Mediante il D.G.U.E. la Ditta concorrente attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche / professionali e economico / finanziario previsti dal successivo art. 83 del medesimo Codice.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

■ Sezione A) Informazioni sull'operatore economico (compresa lett. e)

Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati.

Da indicare nell'apposito campo E-mail sia l'indirizzo di posta elettronica ordinaria che l'indirizzo PEC. I recapiti indicati verranno utilizzati per le comunicazioni indicate all'art. 76 del Codice.

■ Sezione B) Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

Nel paragrafo dovranno essere espressamente indicati tutti i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice.

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
- I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

■ Sezione C) Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (eventuale)

Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati (impresa ausiliata e impresa ausiliaria). In caso di affidamento dovrà essere prodotto in allegato il contratto di avvalimento.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in Legge 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

■ **Sezione D) Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore Non fa affidamento** (se previsto dal Capitolato speciale di gara).

Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara i requisiti minimi richiesti all'art. 7.2 e 7.3

Parte V RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI

Parte da non compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

I concorrenti dovranno compilare le parti II, III, IV (limitatamente alle parti espressamente richieste) e VI del D.G.U.E. e qualora determinati campi richiedano informazioni di carattere descrittivo che per lo spazio ridotto non consentano un'adeguata compilazione, i concorrenti potranno rinviare ad un'eventuale documentazione integrativa allegata. In caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (Parte II lett. C), le eventuali imprese ausiliarie dovranno anch'esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte II Sezione A e B), parte II e parte IV, limitatamente al requisito oggetto di avvallimento. In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (Parte II – Lett. A) dovranno anch'esse compilare il D.G.U.E. limitatamente alla parte II.

Il DGUE e deve essere presentato:

2. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
3. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
4. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
5. consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

22.3 b CAUZIONE PROVVISORIA

Non dovuta (art. 1 comma 4 Decreto Legge 76/2020 e successivo Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021)D

22.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

22.4.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente deve rendere le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello di cui all'allegato "**Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni**" con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - . accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - . autorizza / non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
 - . di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della

presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267.

22.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 13) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell'omonimo campo di Sintel, il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS. Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), del Codice) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del Codice) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, anche del consorzio medesimo.

Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui con le modalità di cui alle *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, dell'impresa ausiliaria.

- 14) **NON DOVUTA PER IL PRESENTE APPALTO**, documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; il concorrente, per il/i lotto/lotti per il quale

intende presentare offerta, a pena di esclusione della procedura, dovrà inserire/allegare a Sistema nell'apposito campo la **fideiussione originale, firmata digitalmente, rilasciata in formato elettronico** (documento informatico) da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. I requisiti che seguono sono richiesti a pena di esclusione in quanto devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'offerta. La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente dal garante. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dal garante, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Per fruire dei benefici di riduzione della garanzia provvisoria, il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema nel medesimo campo Sintel dedicato alla garanzia provvisoria, le copie scannerizzate delle certificazioni di qualità conformi alle suddette norme corredate dalle dichiarazioni di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel.

- 15) Una copia del **PATTO DI INTEGRITÀ** prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente documento, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta partecipante. Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema nel relativo campo Sintel il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio precisato in seguito) con le modalità di cui al documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nel predetto campo in sede di invio dell'offerta amministrativa. La sottoscrizione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici ha valore di piena ed incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nel medesimo Patto. In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o Consorzio, il predetto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, o consorziate (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla relativa impresa raggruppata, raggruppanda, o consorziata).
- 16) Ricevuta/e di pagamento del contributo a favore dell'ANAC
- 17) **NON DOVUTA PER IL PRESENTE APPALTO** Elenco dei lotti e delle voci per i quali è stata presentata offerta economica. La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

NON DOVUTA PER IL PRESENTE APPALTO. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- 18) Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 19) Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei benefici previsti dall'art. 93 comma 7 e comma 8 u.c. del Codice, dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali

resa, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Legale Rappresentante della Ditta partecipante attestante:

- nel caso di singolo partecipante la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa.
- nel caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari, l'esclusiva costituzione del soggetto partecipante da parte di microimprese, piccole e medie imprese.

Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si rinvia all'art. 3 del Codice:

microimpresa – a) meno di 10 occupati e, b) un fatturato annuo (corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile) oppure, un totale di bilancio annuo (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro;

piccola impresa – a) meno di 50 occupati e, b) un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

media impresa – a) meno di 250 occupati e, b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

22.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 2. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 3. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 4. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005.

ULTERIORI DICHIARAZIONI DA RENDERE A SISTEMA

Dovranno inoltre rese, esclusivamente tramite il "Sistema" le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
Dichiarazione offerta indicativa	Dichiaro la capacità di fornire tutti o parte dei prodotti oggetto della presente procedura, nel rispetto di caratteristiche tecniche minime ed eventuali livelli di servizio minimi indicati nel Capitolato e negli eventuali documenti complementari.

ACCETTAZIONI A SISTEMA

Per concludere l'invio dell'Offerta Amministrativa, il concorrente dovrà, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura, accettare direttamente su Sintel le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, dello Schema di Convenzione e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, ove sono stabiliti i requisiti minimi che devono rispettare i prodotti e i servizi offerti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi da ASL AL nella fase antecedente la presentazione delle offerte;
- b) di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione di ARIA e denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione delle relative Convenzioni nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
- c) di essere consapevole che l'uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi il documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" nonché i manuali tecnici consultabili dal sito www.ariaspa.it, che si dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente;
- d) di essere consapevole che ASL AL si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindicare o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di ASL AL ove ricorra una di tali circostanze;
- e) di aver preso visione del Patto di Integrità adottato da ASL AL e allegato al presente Disciplinare di gara, accettandolo integralmente ed incondizionatamente, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti

ART. 23 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, per singoli lotti indivisibili a favore della Ditta che avrà proposto **l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA'	MAX PUNTI 70
PREZZO	MAX PUNTI 30

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. "aggregativo – compensatore" sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Σ_n = sommatoria

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è pari o inferiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è superiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

23.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi:

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà così ripartito:

Suddivisi nei seguenti sottocriteri di valutazione:

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
Criterio Discrezionale: 40 punti all'offerta con le migliori caratteristiche . Alle altre offerte punteggi inferiori	D	40
Criterio Discrezionale: 15 punti all'offerta con le migliori caratteristiche tecniche. Alle altre offerte punteggi inferiori	D	15
Criterio Discrezionale: 15 punti all'offerta con le migliori caratteristiche tecniche. Alle altre offerte punteggi inferiori	D	15

Con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con la lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per l’appalto di che trattasi, pertanto, tutti i criteri sono di tipo discrezionale

23.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

In caso di criteri quantitativi

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula precedentemente descritta;

In caso di criteri tabellari

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

In caso di criteri qualitativi

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, il coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall'A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITA'" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "**Qualità**" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

23.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$Vi = (Ri/Rmax)^\alpha$$

Riferimento: Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice recanti "*offerta economicamente più vantaggiosa*" approvate dall'A.N.A.C. con deliberazione n. 1005 del 21.09.2016. Nella piattaforma Sintel la formula corrispondente è la "*Non Lineare*".

Per approfondimenti si prega di consultare i manuali della Piattaforma Sintel <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-la-P-A>

Dove:

Vi coefficiente rispetto al parametro "prezzo" del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
Ri ribasso sull'importo a base d'asta offerto dal concorrente i-simo
Rmax ribasso sull'importo a base d'asta dell'offerta più conveniente
 α 0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

23.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots + Cni \times Pn$$

Dove:

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.

In caso di criteri con punteggi tabellari al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

La Piattaforma Sintel considera il valore dell'offerta comprensivo:

- Dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico;
- Dei costi della sicurezza derivanti da interferenza indicati dalla Stazione Appaltante (non previsti tuttavia nell'ambito della presente procedura);
- Dei costi del personale (non previsti tuttavia nell'ambito della presente procedura, trattandosi di mera somministrazione);

Il valore inserito dall'operatore economico nel campo Offerta Economica è quel valore che determina la graduatoria economica. La piattaforma Sintel esegue i calcoli per la determinazione dell'importo offerto sul valore numerico della percentuale di sconto inserita al corrispondente campo "Offerta economica" comprensiva dei costi, ovvero, calcola il ribasso sull'importo comprensivo di tutti i costi e di tutti gli oneri dell'offerta (per il dettaglio dei conteggi effettuati si rinvia a quanto riportato nel "Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per Operatori Economici partecipazione alle gare").

Si precisa che, ai fini contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà il ribasso percentuale inserito in Piattaforma dall'operatore economico risultato aggiudicatario, esclusivamente all'importo a base d'asta per ciascun Lotto.

ART. 24 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una Comunicazione PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nonché il download della relativa documentazione avverrà in seduta riservate, ad opera del Seggio di gara costituito dal R.U.P. o da un suo delegato e da due testimoni.

In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione "Comunicazioni Procedura", il Seggio di Gara procederà:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- all'apertura della "*busta telematica*" contenente la Documentazione amministrativa;

ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un'ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice (come meglio specificato al successivo art. 15), formalizzando l'esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.

Delle operazioni suddette il Seggio di gara redigerà apposito "report" che verrà inviato ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura". La comunicazione tramite l'area "Comunicazioni procedura" è valida agli effetti di cui all'art. 29 co. 2 e all'art.76 del Codice. Il "report" stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente.

Le *Offerte tecniche* e le *Offerte Economiche*, ivi incluso il Documento d'Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né da ARIA né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all'esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante può procedere alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART. 25 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 26 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e in data successiva alla costituzione della Commissione Giudicatrice, il *Seggio di gara* procederà previa comunicazione della data di svolgimento delle operazioni tramite la sezione "Comunicazioni Procedura", all'apertura

delle buste telematiche contenenti la “documentazione tecnica” degli operatori economici ammessi.

La documentazione tecnica verrà consegnata alla Commissione Giudicatrice nel corso della prima convocazione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Su richiesta della commissione di gara il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti la verifica abbia avuto esito negativo.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 18.4 e individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, comunicandoli al *RUP* che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Delle operazioni suddette la Commissione/ Giudicatrice redigerà apposito Verbale che verrà inviato ai concorrenti tramite l'area “Comunicazioni procedura”.

Successivamente in una data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area “Comunicazioni procedura” il Seggio di gara procederà:

- all'apertura delle “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”;
- all'assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo la previsione di cui all'art. 20 del presente disciplinare;
- a formulare la graduatoria finale secondo il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti (dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo).
- ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice;
- a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;

Delle operazioni suddette verrà redatto apposito verbale che verrà inviato ai concorrenti tramite l'area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l'area “Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all'art.76 del Codice.

Con riferimento a ciascun lotto, all'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classifica delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedere all'aggiudicazione offline: in questi casi sarà il Seggio di gara a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell'ordine decrescente delle offerte ammesse.

IL SISTEMA SINTEL IN AUTOMATICO:

- a) effettua la “valutazione” delle offerte economiche attribuendo alle stesse il punteggio “prezzo”;
- b) per i lotti OEPV: provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e, per tutti i lotti, predispone la graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice;
- c) individua le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del Codice, comma 3;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul parametro "prezzo".

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara provvederà alla redazione della graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto all'art. 22.

Qualora il Sistema individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo art. 24.

Si precisa inoltre quanto segue:

- In caso di discordanza tra l'importo complessivo indicato nell'allegato "Schema di offerta" ed il prodotto tra gli importi unitari e le quantità indicate nel medesimo documento, prevarranno gli importi unitari ed il Seggio di gara procederà al ricalcolo degli importi complessivi;
- In caso di discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito nell'offerta economica generata dal sistema e l'importo complessivo indicato nell'allegato "Schema di offerta" prevarrà il valore indicato nell'allegato "Schema di offerta"; in tale ipotesi il Seggio di gara procederà alla formulazione extra Piattaforma della classifica della gara.
- Nel caso in cui il medesimo prodotto sia offerto in più lotti, il prezzo unitario dovrà essere il medesimo, in caso di non corrispondenza l'amministrazione aggiudicatrice ricalcolerà il valore complessivo offerto sulla base del minor prezzo unitario offerto a parità di prodotto.

ART. 27 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 22.

ART. 28 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del Decreto Legislativo 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 29 - DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula e perfezionamento del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di stipula" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante (artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement), che verrà effettuato solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante. La stipula del contratto dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva avrà effetto immediato, senza pertanto attendere il decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni così come prescritto dall'art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione della Stazione Appaltante è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dalla Stazione Appaltante nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi art. 42 delle Regole del Sistema di e-Procurement. Le comunicazioni ai soggetti controinteressati effettuate ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 potranno essere effettuate direttamente a sistema o mediante forme tradizionali di invio.

ART. 30 - GARANZIA DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione l'Aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.103 comma 1 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art.103 comma 5 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 nel limite massimo corrispondente al 80% dell'iniziale importo garantito. L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

ART. 31 - OBBLIGHI/ADEMPIMENTI LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio in appalto ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente servizio siano eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata l'Aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;

- a) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- b) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopra indicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà notificata all'A.S.L. AL..

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 32 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di conformità verrà effettuata mediante l'emissione di un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal R.U.P. ed è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile. L'attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto
- indicazione dell'esecutore
- nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale delle prestazioni
- la certificazione di regolare esecuzione

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata.

ART. 33 - CONTROLLI - INADEMPIENZE – PENALITÀ

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comporteranno l'applicazione delle penali appresso indicate.

Nei casi in cui il Fornitore, senza giustificato motivo, ritardi nell'inizio d'ogni singola prestazione contrattuale l'A.S.L. committente potrà applicare una penale, da commisurarsi alla gravità del caso, fino all'importo di euro 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi massimi fissati dalle norme regolanti l'appalto.

L'applicazione di n. 2 penali per ogni annualità di durata dell'appalto, potrà comportare anche l'applicazione della risoluzione contrattuale.

L'ASL AL si riserva sempre ogni forma di controllo sul servizio aggiudicato.

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di Legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato. Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento delle seguenti penali:

- € 500,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato fatto salvo quanto stabilito sopra in tema di ritardo nell'inizio della prestazione.

La penalità di cui al punto precedente è comminata previa contestazione scritta trasmessa via PEC dalla Amministrazione contraente all'impresa aggiudicataria. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dall'ASL AL, le penalità si intendono accettate.

L'amministrazione contraente procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria ovvero tramite escussione delle garanzie presentate.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria dal rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra ditta l'esecuzione del servizio, restando a carico della ditta aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Sanitaria a causa dell'inadempimento. La ditta aggiudicataria inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati

ART. 34 - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Capitolato, stante che il conferimento è necessario ai fini dell'esecuzione.

I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
 - la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
 - a) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.
- Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 36 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO / CORRISPETTIVO

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4 2° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 e s.m.i., entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del Contraente. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'ASL procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'affidatario, attraverso richiesta agli Enti preposti al rilascio. Qualora il Contraente risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci – lavoratori, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'A.S.L. procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà al Contraente il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Il Contraente non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora il Contraente non adempia entro il suddetto termine, l'A.S.L., previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa del Contraente e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. L'A.S.L. si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.

ART. 37 - FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 38 - SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 39 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di operatori economici secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all'art.48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 48 comma 12 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 40 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 che nel Codice Civile.

ART. 41 - CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART. 42 - NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L. AL. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART. 43 - FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come esclusivo Foro competente, per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario, quello di Alessandria.